

Legge regionale 21 maggio 1992 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti in materia di personale.

TITOLO I

Norma Generale

Art. 1

1. Con la presente legge si dispone in merito alle immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale derivanti dallo sviluppo di numerosi settori di intervento, provvedendo inoltre ai necessari adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.

2. Con la legge regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1992, si provvede alla definizione del nuovo organico del ruolo unico regionale distinto per qualifiche funzionali e ad un riassetto delle strutture regionali anche al fine dei conseguenti provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza.